

STATUTO

INDICE

TITOLO PRIMO – DENOMINAZIONE E SEDE

ART. 1 DENOMINAZIONE

ART. 2 SEDE

TITOLO SECONDO – SCOPI E MEZZI

ART. 3 SCOPI / FINALITA' - ATTIVITA'

ART. 4 PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

TITOLO TERZO – ORGANI AMMINISTRATIVI

ART. 5 GLI ORGANI

ART. 6 IL PRESIDENTE

ART. 7 IL VICE PRESIDENTE

ART. 8 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 9 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 10 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 11 IL REVISORE DEI CONTI

TITOLO QUARTO - AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI

ART. 12 NORME AMMINISTRATIVE

ART. 13 ESTINZIONE – SCIOGLIEMNTO E LIQUIDAZIONE

ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

TITOLO PRIMO – DENOMINAZIONE E SEDE

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita per volontà dell'Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale – A.N.F.F.A.S. (ANFFAS, Anffas) – Onlus, in breve denominabile anche “ANFFAS ONLUS” e già Associazione Nazionale Famiglie di Fanciulli e Adulti Subnormali, in qualità di Fondatore, **la FONDAZIONE NAZIONALE “DOPO DI NOI ANFFAS” – ONLUS**. La Fondazione si configura come Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale – ONLUS. La Fondazione ha l'obbligo di usare la denominazione “**Fondazione Nazionale Dopo di Noi Anffas Onlus**” in ogni segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico.

ART. 2 – SEDE

La Fondazione ha sede legale in Roma, opera sul territorio nazionale e può essere localmente rappresentata dalle strutture associative di Anffas Onlus aventi analoghe finalità, previa approvazione e delibera da parte del Consiglio di Amministrazione di apposito mandato finalizzato allo scopo.

Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici e Centri in tutto il territorio nazionale con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

TITOLO SECONDO – SCOPI E MEZZI

ART. 3 - SCOPI/FINALITA' E ATTIVITA'

E' scopo della Fondazione promuovere, coordinare, con esclusivo fine di solidarietà sociale, iniziative strutture e servizi del “durante e dopo di noi” in favore di persone svantaggiate, prioritariamente in condizione di disabilità intellettiva e/o relazionale, orfane e/o i cui genitori e familiari non siano in grado di garantire adeguata assistenza. A tal fine può svolgere attività di: sensibilizzazione, informazione, formazione, campagne raccolta fondi, acquisizione di beni, beneficenza ecc.

La Fondazione si impegna inoltre ad assumere in ogni sede, per i singoli e per la categoria, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali, patrimoniali e civili, di cittadini con disabilità intellettiva e/o relazionale che da soli non fanno o non possono rappresentarsi ed amministrarsi, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

Per l'attuazione di tale scopo la Fondazione potrà anche:

promuovere servizi sostitutivi della famiglia, quali housing sociale, case-famiglia, comunità alloggio, residenze socio-assistenziali e/o socio-sanitarie, soggiorni di vacanza, anche nell'ambito di più articolate strutture diurne e/o residenziali, riabilitativa, sanitarie, assistenziali, sociali, socio-

sanitarie, di formazione e ciò direttamente o indirettamente anche attraverso appositi strumenti quali ad es. bandi, progetti etc.

b) promuovere ricerche ed attività finalizzate alla realizzazione dei propri scopi, nonché alla organizzazione di seminari, tavole rotonde, convegni, congressi e ricerche scientifiche, corsi di aggiornamento e di formazione corrispondenti agli scopi statuari;

c) promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito politico, istituzionale, amministrativo e giudiziario a tutela della categoria e/o delle singole persone con disabilità prevalentemente intellettiva e/o relazionale.

Tutte le attività, iniziative e/o servizi saranno ispirati ai principi della convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) e adotteranno metodi di valutazione quali ICF o simili e oggettivi criteri di verifica qualitativa interna ed esterna.

Nella attuazione di tali attività, iniziative e/o servizi, gestiti sia in forma diretta che indiretta, sarà prioritariamente coinvolta Anffas Onlus ovvero l'Unitaria Struttura di Anffas Onlus anche attraverso le articolazioni e strutture territoriali.

La Fondazione, infatti, si ispira ai medesimi principi fondanti di Anffas Onlus e ne condivide le linee politiche.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non direttamente connesse agli scopi.

ART. 4 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

La dotazione patrimoniale dell'Ente è costituita da beni indicati nell'atto costitutivo. Tale patrimonio potrà essere incrementato per effetto di acquisizioni, eredità, lasciti e donazioni, in conformità alle vigenti disposizioni normative.

La fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata a incrementarlo, ivi compresi i contributi (pubblici e privati) e i proventi di eventuali iniziative promosse dalla Fondazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell'attività della Fondazione.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della unitaria struttura Anffas.

La Fondazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO TERZO – ORGANI AMMINISTRATIVI

ART.5 - GLI ORGANI

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore dei Conti;

Tutte le cariche elettive hanno la durata di 4 anni e sono gratuite ad eccezione di quella del Revisore dei Conti, per il quale il compenso è stabilito con delibera del CDA.

Al Revisore è vietata, comunque, la corresponsione di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazioni ed integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale delle s.p.a.

I candidati alla carica di consigliere debbono essere soci di un'associazione locale socia di Anffas.

ART.6 - IL PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è nominato a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio.

Il Presidente della Fondazione è, altresì, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Presidente:

- convocare il Consiglio di Amministrazione presiedendo e proponendo le materie da trattare nelle riunioni medesime;
- firmare gli atti e quanto occorra per l'amministrazione della Fondazione;
- sorvegliare il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- curare l'osservanza dello Statuto promuovendo la riforma qualora ciò si renda necessario ed opportuno;
- adottare nei casi di necessità e di urgenza ogni provvedimento opportuno, anche relativo ad atti di straordinaria amministrazione, con l'obbligo di riferirne per iscritto entro dieci giorni al Consiglio di Amministrazione, contestualmente convocandolo per l'approvazione nel merito dell'operato.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

ART. 7 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente. La sottoscrizione del Vice Presidente attesta l'impedimento del Presidente.

ART. 8 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 Consiglieri: essi durano in carica per 4 (quattro) anni e possono essere riconfermati.

Spetta ad Anffas Onlus la segnalazione, al Prefetto territorialmente competente, della rosa dei 10 nomi per la nomina dei componenti del Consiglio.

Gli Amministratori esplicano la propria attività ispirandosi alla legislazione sul volontariato in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni volontarie e spontanee; ad essi compete solo il rimborso delle spese documentate, sostenute per doveri d'ufficio.

Chi sostituisce un componente del Consiglio di Amministrazione nel corso del quadriennio decade al momento in cui sarebbe decaduto il predecessore.

I Consiglieri dimissionari o decaduti per decorrenza dei termini rimangono in carica fino a quando i loro successori non abbiano assunto l'ufficio.

In caso di mancata accettazione della carica, di dimissioni o di decadenza, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti, il posto vacante è ricoperto, per sostituzione e sempre su indicazione della Prefettura, attingendo in automatico al primo dei non eletti e fino ad esaurimento dei nominativi.

In caso in cui non sia più possibile attingere ai non eletti si procede, a richiedere elezioni suppletive.

Il Consiglio di Amministrazione, subito dopo il suo insediamento, elegge nel proprio seno il Presidente e le altre cariche operative.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene a tre riunioni consecutive decade automaticamente dalla carica.

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Se, per qualsiasi motivo, Anffas Onlus non fosse più esistente, il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica e dovrà attivarsi per effettuare le modifiche statutarie utili a consentire la continuazione della Fondazione.

ART.9 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione:

- nomina, fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, senza possibilità di cumulo di cariche;
- approva il bilancio preventivo entro il mese di novembre, il bilancio consuntivo entro il mese di aprile;
- fissa annualmente i principi ed i criteri direttivi dell'azione amministrativa in relazione agli scopi della Fondazione;
- delibera preventivamente su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- determina il compenso del Revisore dei Conti;

- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- provvede all'assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico applicando il CCNL Anffas;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- approva eventuali regolamenti interni;
- delibera, con la presenza di tutti i suoi componenti e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, previo parere preventivo favorevole di Consiglio Direttivo Nazionale Anffas Onlus, le modifiche dello Statuto;
- delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art.13;
- esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto.

ART.10 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta e motivata dalla metà più 1 dei membri. Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione saranno effettuate a mezzo lettera raccomandata o pec o altri idonei, da inviarsi ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato entro 24 ore dall'ora fissata per la riunione con sms, telegramma o con altro mezzo tecnico purché documentabile.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito:

- a) quando sia stato convocato conformemente alla norma statutaria e siano presenti almeno 3 dei suoi membri;
- b) quando, in difetto di convocazione, siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti espressi, ivi compresi gli astenuti, fatto salvo quanto previsto all'art.9.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d. che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento ove gli interessati possono affluire.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio può istituire commissioni di studio e/o lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi, predeterminandone tempi ed oneri di massima.

Il Consiglio nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è invitato a partecipare, con voto consultivo, il Presidente Nazionale pro-tempore di ANFFAS ONLUS o un suo delegato.

Sono invitati a partecipare, senza diritto di voto e su espressa chiamata del Presidente:

- i coordinatori delle commissioni di studio e/o lavoro;
- qualsiasi persona, che per competenze o compiti scientifici o amministrativi risulti utile alla trattazione degli argomenti in discussione.

Il verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART.11 – IL REVISORE DEI CONTI

La gestione della Fondazione è controllata da un Revisore dei conti iscritto all'albo dei Revisori Contabili o albi assimilati, che dura in carica 4 (quattro) anni e può essere riconfermato.

La nomina del Revisore spetta ad Anffas Onlus Nazionale secondo quanto previsto dal proprio statuto e regolamento.

TITOLO QUARTO - AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI

ART. 12 - NORME AMMINISTRATIVE

Le rendite patrimoniali, i contributi delle amministrazioni pubbliche, i finanziamenti di enti, le libere contribuzioni nonché le entrate comunque derivanti dall'esercizio delle varie attività, in esse comprese il ricavato dall'alienazione dei beni immobili non utilizzabili conformemente agli scopi dell'ente, costituiscono i mezzi per il conseguimento degli scopi statuari.

Lo svolgimento dell'attività amministrativa, la tenuta delle scritture contabili e la compilazione del bilancio preventivo e consuntivo sono regolati dalla normativa vigente.

E' fatto obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale nei termini di cui all'art.25 D.lgs 460/97 e successive modificazioni.

L'esercizio amministrativo decorre dal primo Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Eventuali proventi derivanti da attività connesse alle attività istituzionali e finalizzati al finanziamento della Fondazione, sono inseriti in apposita voce di bilancio.

La Fondazione non distribuisce utili, avanzi di gestione, riserve o capitale; eventuali avanzi di gestione sono impiegati solo per attività istituzionali o direttamente connesse.

ART.13 - ESTINZIONE /SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di amministrazione, con la maggioranza dei due/terzi, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri dandone preventiva comunicazione ad Anffas Onlus

In caso di scioglimento, cessazione od estinzione della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio e le disponibilità che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti, con vincolo di destinazione per gli scopi di cui all'art.3, in via prioritaria, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge se ne sussistono le condizioni, ad Organizzazione che faccia parte della unitaria struttura Anffas Onlus ovvero ad altra Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che prioritariamente si prenda "cura e carico" delle persone con disabilità intellettive e/o relazionali, da almeno dieci anni, in grado di operare sul territorio da cui provengono i beni da devolvere, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 15 - NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

Le modifiche apportate alla composizione degli Organi entreranno in vigore a far data dal primo rinnovo degli Organi stessi. Fino a tale data gli Organi rimangono disciplinati dalle previgenti norme statutarie.